



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il **TRIBUNALE** per i Minorenni
del Piemonte e della Valle d'Aosta

Torino, C.so Unione Sovietica, 325
Tel. 011/6195801-011/6195824
Fax. 011/3160786- 011/6195894
procmin.torino@giustizia.it
prof.procmin.torino@giustiziacert.it

UFFICIO DEL PROCURATORE

Prot. N. 1630/2014

Torino, 17 ottobre 2014

Al Sig. Questore di Torino

Dott. Antonino CUFALO

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri Torino

Col. Arturo GUARINO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza Torino

Gen. B. Gioacchino ANGELONI

Al Sig. Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato

Dott. Benito CASTIGLIA

Al Sig. Comandante Polizia Municipale Torino

Dott. Alberto GREGNANINI

e p.c.

A.S.E. il Procuratore Generale

A.S.E. il Prefetto di Torino

Al Tribunale per i Minorenni in sede

Alla Procura della Repubblica di Torino

ai Sostituti

al sig. Direttore del C.P.A. "Radaelli" di Torino

Al sig. Direttore dell'LP.M. "F. Aporti" di Torino

OGGETTO: Protocollo di intesa per l'accertamento di identità dei sedicenti minori.

In considerazione del sempre crescente numero di minori stranieri non accompagnati che si trovano sul territorio di Torino e dell'esigenza di giungere ad una loro compiuta identificazione quando vengano controllati dalle Forze di Polizia ed anche quando siano sottoposti a Tutela, è stata individuata una procedura, in collaborazione con la Città della Salute, con l'Asl To2 e con il Comune di Torino, che permetterà di conseguire un esito ottimale, senza ripetizioni e sprechi di risorse.

Anzitutto permetterà di ottenere un referto redatto non soltanto sulla base di un esame radiografico, ma integrato con la consulenza del medico legale, previ approfondimenti quando sia valutato necessario, che sarà spendibile processualmente ed eviterà ripetizioni se correttamente riportato in AFIS associato al C.U.I.

Infatti, proprio l'inserimento dei riferimenti relativi al documento sanitario redatto (nome ospedale, luogo, esito) nella Banca Dati SDI (campo libero "Annotazioni estese") permetterà agli operanti di evitare un nuovo accompagnamento in ospedale, nel caso di successivi fermi per identificazione e/o denunce della medesima persona fisica; anche qualora declini generalità diverse, infatti, sarà sufficiente il controllo dattiloscopico a disvelare l'esistenza dell'eventuale già eseguito accertamento sull'età, con intuibile risparmio di tempo per gli Operanti e con l'eliminazione del rischio di ripetute esposizioni del medesimo soggetto a radiazioni inutili e potenzialmente dannose e con conseguente risparmio, di tempo e denaro, anche per la sanità pubblica.

Ovviamente l'A.G. potrà sempre disporre, successivamente, un ulteriore accertamento peritale sui medesimi esami radiografici che verranno conservati presso l'ospedale.

L'applicazione sperimentale della convenzione qui allegata vale soltanto per la città di Torino, a far data dal 20 ottobre 2014, e solo in seguito si valuterà l'esistenza dei presupposti per la sua estensione anche all'intero territorio della Regione Piemonte.

Gli ospedali di riferimento per le FF.OO. sono due: il S.Giovanni Bosco ed il C.T.O., come indicato nell'appendice, a seconda dell'appartenenza territoriale delle FF.OO.

La procedura indicata nella convenzione, e nei protocolli allegati, prevede due modalità di intervento: d'urgenza e in via ordinaria.

La procedura di urgenza, per esigenze di giustizia, riguarda le FF.OO. che si trovino, a vario titolo, a dover procedere all'identificazione di minorenni stranieri non accompagnati privi di documenti e per i quali esista un dubbio sull'età. In questo caso, dopo la sottoposizione al rilievo dattiloscopico, il ragazzo, previa consultazione con il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica Minorile, verrà condotto in ospedale dove verrà rilasciata, in tempi compatibili con i limiti per il fermo per identificazione, una vera e propria consulenza identificativa, che a cura delle medesime FF.OO. dovrà essere registrata in SDI e associata al C.U.I. attribuito al soggetto (campo libero "Annotazioni estese").

La procedura ordinaria verrà attivata dal Servizio Minori del Comune di Torino, sempre con riferimento a minori stranieri non accompagnati in tutela per i quali vi sia il dubbio sull'età, previa prenotazione e secondo il protocollo allegato alla convenzione.

Le FF.OO. al fine di ridurre al minimo il carico notturno per i sanitari dei due ospedali, sono invitate ad accedere al pronto soccorso nelle ore diurne, fatte salve quelle situazioni di particolare urgenza, non rinviabili, per le quali si ponga un problema di eventuale denuncia in stato di arresto e vi sia il dubbio che il soggetto sia infraquattordicenne.


Per le situazioni di competenza dell'Ospedale S.Giovanni Bosco, qualora si presenti l'esigenza di un accesso notturno in pronto soccorso, la parte relativa all'approfondimento medico legale sarà svolta da un consulente nominato dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica Minorile.


L'ospedale Infantile Regina Margherita è individuato come consulente di secondo livello, cioè attivabile, soltanto dal medico legale che ritenga necessario detto approfondimento.

Alla luce di quanto sopra, appare assolutamente indispensabile il costante e immediato inserimento in SDI della consulenza identificativa; allo stesso modo appare assolutamente indispensabile l'immediata analisi dei riscontri AFIS da parte degli Operanti ed in proposito si ringrazia il sig. Questore di Torino per la disponibilità offerta al Comando della Polizia Municipale di Torino in merito alla consultazione mediata di AFIS.

Si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione e di sensibilizzare il personale di p.g. alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Procuratore
A.M. Baldelli



Proi. 1618 - 16.10.14 



CONVENZIONE

TRA

L'A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

L'A.S.L. TO2

E

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

E

IL COMUNE DI TORINO

PER ATTIVITA' RIVOLTA ALL'ACCERTAMENTO DI IDENTITA' DEI SEDICENTI

MINORI



TRA

➤ *L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, di seguito denominata "Azienda", con sede legale in Torino, Corso Bramante, 88/90 (codice fiscale e P. Iva 10771180014), nella persona del Direttore della S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri (D.A.P.O.) Dr Rosa Alessandra BRUSCO, domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede medesima dell'Azienda,*

➤ *L'A.S.L. TO2, con sede legale in Torino Corso Svizzera, 164 (codice fiscale e P.Iva 09737190018), nella persona del Direttore Generale Dr. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA, domiciliato per la carica ai fini della presente convenzione presso la sede medesima dell'Azienda*

E

➤ *La Procura della Repubblica di Torino presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, di seguito denominata "Procura della Repubblica", con sede in Torino, Corso Unione Sovietica, n. 325 (codice fiscale 96634950016), nella persona del Rappresentante Legale Dott.ssa Anna Maria Baldelli, nata a Pinerolo (TO) il 22 febbraio 1954, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la Procura della Repubblica;*

E

➤ *La Città di Torino con sede in Torino via Palazzo di Città n. 1 (codice fiscale 00514490010), nella persona del delegato dal Sindaco Elide Tisi, Vice Sindaco e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative della Città nata a Grugliasco (To) il 14.10.1959 , domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione presso il Comune di Torino;*



Premesso che:

i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla posizione in ordine al soggiorno, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata in Italia con Legge n. 176/1991, che stabilisce tra i suoi principi fondamentali quello del superiore interesse del minore, in base a cui "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";

la normativa italiana stabilisce specifiche norme a tutela dei soggetti minori di età, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati o in stato di abbandono, tra cui il divieto di espulsione e di trattenimento nei Centri di Identificazione ed Espulsione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (D.lgs. n. 286/1998, artt. 19, 35, 38; D.P.R. 394/99, artt. 28, 45), il diritto di essere collocati in luogo sicuro (Codice civile, art. 403) e di essere affidati a una famiglia o a una comunità per minori (Legge n. 184/83, art. 2), il diritto alla nomina di un tutore (Codice civile, art. 343);

Il processo penale nei confronti della persona minorenni è governato dalle regole previste dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che all'Art. 8 prevede:

Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

molti minori stranieri risultano privi di documenti di identità e, ove erroneamente identificati come maggiorenni, possono subire gravi lesioni dei loro diritti, non essendo applicate le norme a tutela dei minori;

si rende dunque necessario prevedere procedure per l'accertamento dell'età atte a garantire che nessun minore straniero sia erroneamente identificato come maggiorenni, scongiurando al contempo il rischio di ripetizioni di accertamenti radiografici;

a tutela della persona minorenni la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prevede specifiche garanzie:

Art. 25 – Garanzie per i minori non accompagnati

[...] 5. [...]

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.

la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI)) chiarisce che il Parlamento europeo [...] : 15. deplora l'inedeguatezza e la natura invadente delle tecniche mediche utilizzate per valutare l'età in alcuni Stati membri, che possono causare traumi, e la natura controversa e i grandi margini di errore di alcuni metodi basati sulla maturità delle ossa o la mineralizzazione dei denti; invita la Commissione a includere negli orientamenti strategici standard comuni basati sulle pratiche migliori, riguardanti il metodo di accertamento dell'età, che dovrebbero consistere in una valutazione multidimensionale e multidisciplinare, essere effettuati in modo scientifico, a misura di minore, sensibile al genere ed equo, con particolare attenzione alle ragazze, e svolti solo da professionisti ed esperti qualificati e indipendenti;

- il *Commento Generale n. 6 - Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro Paese d'origine, del giugno 2005* prevede:

Valutazione e misure iniziali

31. *L'interesse superiore del bambino deve essere il principio guida per determinare le necessità di protezione e l'ordine di misure da prendere nei confronti dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Queste prime procedure di valutazione, in particolare, comprendono quanto segue:*

Rendere prioritaria l'identificazione del bambino come non accompagnato o come separato dalla propria famiglia al momento dell'arrivo alla frontiera o non appena le autorità vengono a conoscenza della presenza del bambino nel territorio del paese (art. 8).

- *la Legge 22 maggio 1975 n. 152, "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", all'art. 4, prevede che "in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, [...] all'identificazione [...]. Il D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito nella Legge 18 maggio 1978 n. 191, completa la previsione, all'art. 11 co. 1° e 2°: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.*

- *La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti".*

- *l'art. 349 del codice di procedura penale puntualizza, al co. 1°: "La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [...]" ed al co. 2°: "alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedere anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti"; al co. 2 bis: "Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero". Al co. 4°: "Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa [...]".*

- *il T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), all'art. 4, prevede che: "L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.". Il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di attuazione) precisa, all'art. 7, che: "I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della Legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici. La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni. Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio*

comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.". Infine, il D.lvo 30 giugno 2003 n. 196 (cd. codice della Privacy) indica le modalità di trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione della Procura della Repubblica e del Comune di Torino per i casi di minori di cui all'art.2 della presente convenzione indagini diagnostiche e valutazioni medico legali da effettuare presso il Pronto Soccorso per l'accertamento di identità, come da protocolli allegati delle Aziende coinvolte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. 1 di pagg 7 per la Città della Salute), secondo la distribuzione concordata (appendice di pag. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo).

ART. 2

Modalità di effettuazione dell'attività

La consulenza ai fini identificativi è richiesta dalla Polizia Giudiziaria procedente, previa disposizione dell'Autorità Giudiziaria esclusivamente nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della persona. Nella richiesta consegnata all'Azienda al momento dell'accompagnamento del soggetto, deve essere data menzione del nuovo C.U.I. (Codice Univoco Identificativo), previa autorizzazione del Ministero, e della disposizione del Pubblico Ministero alla presentazione del minore in pronto soccorso.

La consulenza ai fini identificativi è richiesta secondo modalità programmata, in regime di elezione nell'ambito del SSR, secondo la normativa vigente, altresì dal Comune di Torino - Servizio Minori, esclusivamente nei casi di minori stranieri nei confronti dei quali, in presenza di elementi sostanziali che mettano in discussione la presunta età dichiarata, sussistano fondati dubbi sulla sua minore età.

Gli accertamenti medici sono effettuati, salvo diverse esigenze di giustizia, in modalità ordinaria, previ accordi telefonici, come da protocollo allegato.

Gli esami di secondo livello eventualmente necessari sono preliminarmente concordati.

L'attività diagnostica è eseguita invece in modalità d'urgenza (24ore/24 ore) in ogni caso in cui l'accertamento riguardi un sospetto infra quattordicenne.

ART. 3

Procedura di accertamento e archiviazione

La procedura di accertamento dell'età comporta l'effettuazione delle seguenti prestazioni:

- RX mano sinistra valutata secondo evidenze scientifiche;
- Visita del medico legale;
- Ortopantomografia, se richiesta dal medico legale.

A completamento, il medico legale può procedere a richiedere ulteriori accertamenti, secondo quanto concordato con lo specialista radiologo e secondo le evidenze di letteratura.

L'attività diagnostica termina con la certificazione conclusiva del medico legale che verrà archiviata anche con il C.U.I.

ART. 4

Informativa sugli accertamenti medici

A seguito del sempre maggiore fenomeno della presenza sul territorio torinese di minori stranieri non accompagnati, provenienti da molteplici Paesi stranieri, si è posto concretamente il problema della loro identificazione, soprattutto quando siano autori di



reato, con modalità che consentano, da un lato, l'ottimizzazione degli interventi; d'altro lato, il rispetto della salute dei ragazzi interessati, ma anche il risparmio delle risorse.

L'iniziativa si inquadra nella necessità di affrontare il problema di allarme sociale che è determinato da ragazzi stranieri non accompagnati, anche minori degli anni 14, che si rendono responsabili di reati gravi, commessi anche con modalità particolarmente pericolose. Detta esigenza, peraltro, sussiste più in generale al fine di porre basi processualmente corrette all'identificazione dell'autore di reato, ma anche del ragazzo nei confronti del quale esercitare il potere di iniziativa a sua tutela, scongiurando il rischio di dispendiose ripetizioni di accertamenti radiografici, tra l'altro nocive alla salute ancor più in quanto non indispensabili.

A fronte della presenza in Italia di minori non accompagnati che richiedono il riconoscimento della protezione internazionale, prevalentemente di età compresa tra i 16 e i 17 anni, l'accertamento dell'età, ai fini di una corretta identificazione, è di fondamentale importanza per garantire loro l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari. Inoltre un accurato accertamento dell'età può ridurre le possibilità che adulti vengano identificati come minorenni, contrariamente al vero, e collocati in strutture per minori, mettendo a rischio questi ultimi e/o abusando del sistema di protezione a loro riservato.

Richiamando la normativa esistente in tema di tutela dell'ordine pubblico e pur nel rispetto dei principi della tutela del minorenne, la persona minorenne sottoposta ad accertamento sull'età deve essere informata, dai sanitari, sulle finalità e sulla tipologia degli accertamenti medici ai quali sarà sottoposto e, dalle Forze dell'Ordine, sulle conseguenze giuridiche delle risultanze e su quelle rinvenienti da un eventuale rifiuto a sottoporsi all'indagine.

Tali informazioni sono fornite alla persona anche con l'ausilio di una nota riassuntiva, scritta in una lingua a lei comprensibile.

A tal fine il Comune di Torino si impegna alla traduzione della documentazione sopra indicata, nelle lingue necessarie, attraverso il servizio di mediazione linguistico - culturale in convenzione.

Le informazioni di cui sopra sono fornite anche al difensore e/o al legale rappresentante del minore, ove presenti.

Anche in caso di esplicito dissenso, poiché il consenso non rappresenta una condizione necessaria per procedere all'accertamento (cfr. Cass. Sez. IV n. 6284 del 2.12.2005-17.2.2006), verrà eseguita la procedura, con l'unico limite dell'impossibilità concreta di esecuzione dell'accertamento medesimo.

Le parti si impegnano a divulgare la procedura di cui al presente protocollo ai propri collaboratori/destinatari finali della stessa (per la Procura della Repubblica, gli organi di polizia; per le Aziende e il Comune, il personale interessato), anche mediante incontri informativi.

Viene previsto un periodico monitoraggio della situazione.

ART. 5

Corrispettivi economici

Non è previsto riconoscimento economico per le parti.

ART. 6

Privacy

L'Azienda e la Procura della Repubblica assicurano che i prestatori delle attività oggetto della presente convenzione si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi del presente accordo, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.

Ai sensi dell'art. 13 dello stesso Decreto, le parti rendono altresì noto che i dati che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART. 7

Durata

La presente convenzione avrà durata 3 anni dalla data del 01.10.2014 e potrà essere disdetta da una delle parti in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese eventuali di registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

*** **

**PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO**

**IL DIRETTORE S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA
PRESIDI OSPEDALIERI (D.A.P.O.)**
(Dr.ssa Rosa Alessandra BRUSCO)



PER L'ASL TO2

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA)

**PER LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

IL PROCURATORE
(Dr.ssa Anna Maria BALDELLI)

PER IL COMUNE DI TORINO

IL VICE SINDACO
(Elice Tissi)

APPENDICE


Distribuzione concordata:

Schema territoriale per l'accompagnamento del soggetto:
nucleo forze dell'ordine → presidio sanitario

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino _ Presidio CTO
Commissariato Polizia di Stato Barriera Nizza (San Salvario)
Commissariato Polizia di Stato Borgo Po
Commissariato Polizia di Stato Mirafiori
Commissariato Polizia di Stato San Paolo
Commissariato Polizia di Stato San Secondo
Compartim. Polizia Ferroviaria – Squadra Polizia Giudiziaria
Comando Provinciale Carabinieri – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo
Comando Provinciale Carabinieri – Nucleo Radiomobile
Comando Carabinieri Mirafiori
Comando Carabinieri San Carlo
Stazione Carabinieri San Salvario
Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza – Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata – Gruppo Operativo Antidroga
Comando Gruppo Guardia Finanza – Nucleo Operativo Pronto Impiego

ASL TO 2 _ Presidio S. Giovanni Bosco
Questura – Ufficio Prevenzione Generale
Questura – Squadra Mobile
Commissariato Polizia di Stato Barriera di Milano
Commissariato Polizia di Stato Centro
Commissariato Polizia di Stato Dora – Vanchiglia (Porta Palazzo)
Commissariato Polizia di Stato Madonna di Campagna
Commissariato Polizia di Stato San Donato
Polizia Frontiera c/o scalo aereo di Torino Caselle
Comando Compagnia Carabinieri Oltredora (Porta Palazzo)
Tendenza Guardia Finanza c/o scalo aereo di TO Caselle
Polizia Municipale

R

	Accertamento di identità di sedicenti minorenni per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino	PRCA.A909.0005	Rev. 0
	Protocollo	11/06/14	Pagina 1 di 7

1 TITOLO, DESCRIZIONE E GRUPPO DI LAVORO

Protocollo per l'accertamento di identità di sedicenti minorenni per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino.

1.1 Descrizione sintetica

Il presente documento descrive il percorso concordato tra l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nell'accertamento della identità di sedicenti minori di anni diciotto.


1.2 Gruppo di lavoro

Nome e Cognome	Struttura di appartenenza	Ruolo	firma
Antonio Scarmozzino	Direzione Sanitaria Presidi Molinetta/SGAS	Coordinatore del Gruppo di Lavoro	
Alda Borrè	Radiodiagnostica CTO	Componente	
Giancarlo Di Vella	Medicina Legale	Componente	
Ida Marina Raciti	Qualità, Risk management e Accreditamento	Componente	
Mania Onata Tabasso	Radiodiagnostica CTO	Componente	

Verifica contenuti e approvazione	Autorizzazione all'emissione
Giulio Fornero – Direttore SC Qualità, Risk Management e Accreditamento	Silvio Falco Direttore Sanitario d'Azienda
Emma Zelaschi – Direttore SC Direzione Sanitaria Presidi CTO/M.A.	
Giovanni Gandini – Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia	
Francesco Enrichens – Direttore Dipartimento Emergenza	
Roberto Arone – Direttore Dipartimento Direzione Sanitaria e Servizi	

L'originale firmato del Documento e la versione elettronica sono conservati presso la SC Qualità, Risk Management e Accreditamento. La diffusione è effettuata per via elettronica in formato non modificabile [es. Adobe Acrobat (*.pdf)]. Sono consentite la visione a terminale e la stampa, ma non la modifica. Non è consentito diffondere, senza autorizzazione, questo documento in fotocopia in quanto i suoi contenuti sono proprietà della Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

df


	Accertamento di identità di sedicenti minorenni per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino	PRCA.A909.0005	Rev. 0
	Protocollo	11/06/14	Pagina 2 di 7

Contenuti del documento

1.	Titolo, descrizione e gruppo di lavoro.....	1
1.1	<i>Descrizione sintetica.....</i>	1
1.2	<i>Gruppo di lavoro.....</i>	1
2.	Informazioni relative al documento.....	3
2.1	<i>Periodo di validità e revisione.....</i>	3
2.2	<i>Revisioni.....</i>	3
2.3	<i>Obiettivi.....</i>	3
2.4	<i>Ambito di applicazione.....</i>	3
2.5	<i>Terminologia e abbreviazioni.....</i>	3
3.	Contenuti del Documento.....	3
3.1	<i>Generalità.....</i>	3
3.2	<i>Diagramma di flusso.....</i>	4
3.3	<i>Attività.....</i>	5
3.3.1	<i>Richiesta di Accertamento di Identità.....</i>	5
3.3.2	<i>Attività diagnostica.....</i>	5
3.3.3	<i>Rifiuto degli accertamenti.....</i>	6
3.4	<i>Responsabilità.....</i>	6
3.5	<i>Bibliografia, Fonti e Riferimenti.....</i>	6
3.6	<i>Aspetti etici.....</i>	6
4.	Strumenti di Gestione del documento.....	7
4.1	<i>Documenti correlati.....</i>	7
4.2	<i>Monitoraggio.....</i>	7
4.2.1	<i>Attività di controllo.....</i>	7
4.2.2	<i>Indicatori.....</i>	7
4.3	<i>Modalità di implementazione.....</i>	7
5.	Allegati.....	7
1.3	<i>Moduli.....</i>	7
1.4	<i>Schede.....</i>	7



K

	Accertamento di Identità di sedicenti minorenni per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino	PRCA.A909.0005	Rev. 0
	Protocollo	11/06/14	Pagina 3 di 7

2 INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO

2.1 Periodo di validità e revisione

Il presente protocollo ha validità triennale e sarà aggiornato in base alle necessità emerse e ai risultati della sua applicazione. Per eventuali modifiche è necessario rivolgersi al Coordinatore del Gruppo di Lavoro.

2.2 Revisioni

Revisione	Emissione	Modifiche apportate
0	11/06/14	Trattandosi della prima stesura non esistono modifiche da segnalare.

2.3 Obiettivi

Standardizzare il percorso diagnostico, per l'accertamento d'identità di sedicenti minorenni, con particolare attenzione alla stima dell'età ossea, per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino.

2.4 Ambito di applicazione

Soggetti accompagnati dalle Forze dell'Ordine per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o su richiesta del Comune di Torino, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, secondo la suddivisione concordata con la Procura della Repubblica richiedente.

2.5 Terminologia e abbreviazioni

Glossario

Acronimi

Abbreviazione	Descrizione
AG	Autorità Giudiziarla o Polizia Giudiziarla
CUI	Codice Univoco Identificativo
OPT	Ortopantomografia
PS	Pronto Soccorso


3 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

3.1 Generalità

Il presente Protocollo descrive il percorso diagnostico seguito presso le Strutture della "AOU Città della Salute e della Scienza di Torino" di sedicenti minorenni, quando l'AG disponga di procedere, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino, ad accertamenti volti alla identificazione certa di persone prive di un valido documento di riconoscimento e che dichiarino di essere minori di anni diciotto, per le quali quindi la determinazione dell'età ossea e di quella dentaria risulti uno dei requisiti essenziali al soddisfacimento del quesito formulato.

L'applicazione del protocollo permette di acquisire dati identificativi certi da associarsi al CUI (Codice Univoco Identificativo) attribuito al soggetto e renderli disponibili per l'AG, anche in occasione di richiesta di nuovo controllo sulla medesima persona, evitando inutili ripetizioni degli accertamenti strumentali.

de

 Città della Salute e della Scienze di Torino	Accertamento di identità di sedicenti minorenni per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino	PRCA_A909.0005	Rev. 0
	Protocollo	11/06/14	Pagina 4 di 7


3.2 Diagramma di flusso

AG avvisa il Centralino di CTO della necessità di "Accertamento di Identità di sedicente minorenne"


Gli operatori del Comune di Torino contattano la segreteria della Radiodiagnostica del CTO per l'accertamento in modalità programmata

Operatore del Centralino allerta:
 - medico legale reperibile
 - medico radiologo del PS CTO

Operatore della Radiodiagnostica del CTO comunica la data degli accertamenti agli Operatori del Comune



R

	Accertamento di identità di sedicenti minorenni per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino	PRCA.A909.0005	Rev. 0
	Protocollo	11/08/14	Pagina 6 di 7

3.3 Attività

3.3.1 Richiesta di Accertamento di Identità

Modalità Urgente

Il Pubblico Ufficiale che procede al fermo della persona da sottoporre all'accertamento della identità:

1. preavvisa il Centralino dell'Ospedale CTO (tel. 011/6933111) della necessità di imminente "Accertamento di identità di sedicente minorenne"
2. accompagna la persona nella Radiologia del Pronto Soccorso dell'Ospedale CTO;
3. consegna formale richiesta con indicazione del CUI (Codice Univoco Identificativo) da acquisire agli atti.

Gli Operatori del Centralino del CTO contattano:

- > il medico legale reperibile;
- > il medico radiologo del Pronto Soccorso.

Modalità Programmata

Gli Operatori del Comune di Torino che richiedono l'accertamento della identità contattano, dalle 8 alle 15 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, la segreteria della Radiodiagnostica CTO (tel. 011/6933732), per la programmazione degli accertamenti.

Gli Operatori della segreteria della Radiodiagnostica CTO definiscono la data dell'esame, in accordo con la Medicina Legale.

3.3.2 Attività diagnostica

Gli accertamenti diagnostici previsti nel presente Protocollo secondo le specifiche indicazioni regionali.

L'attività descritta, per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sarà espletata in modalità d'urgenza (h 24) nel sospetto di minore infraquattordicenne.

Gli accertamenti sui probabili infradiciottenni saranno effettuati preferibilmente tra le ore 8 e le ore 15 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, fatte salve condizioni di diverse esigenze di giustizia.

Eventuali esami di secondo livello dovranno prevedere una programmazione in modalità ordinaria.

Il medico radiologo e il medico legale informano la persona sulle caratteristiche dell'accertamento, anche attraverso apposita modulistica.

La SC Radiodiagnostica procede a effettuare RX mano -polso sinistro e la valuta secondo evidenze scientifiche (metodo di Greulich e Pyle).


Il medico legale, presa visione dell'esame RX effettua la visita e ove necessario richiede la esecuzione della Ortopantomografia.

Per il completamento della certificazione conclusiva, il medico legale può richiedere ulteriori accertamenti, secondo quanto concordato con il medico radiologo, e secondo le evidenze di letteratura.

L'attività diagnostica termina con la certificazione conclusiva del medico legale.

La documentazione iconografica sarà consegnata solo su specifica richiesta degli Enti aventi diritto.

al

	Accertamento di identità di sedicenti minorenni per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino	PRCA_A909.0005	Rev. 0
	Protocollo	11/06/14	Pagina 6 di 7

3.3.3 Rifiuto degli accertamenti

Anche nel caso di esplicito dissenso della persona, poiché il consenso non rappresenta una condizione necessaria per procedere all'accertamento (cfr. Cass. Sez. IV n. 6284 del 2.12.2005-17.2.2006), sarà eseguita la procedura, con l'unico limite dell'impossibilità concreta di esecuzione dell'accertamento medesimo; in tal caso verrà compilato il modulo allegato.

3.4 Responsabilità

Matrice delle responsabilità

Attori	Attività	Pubblico Ufficiale/ Operatori del Comune di Torino	Medico radiologo	Medico Legale
	Richiedere l'esame	R		
	Informare la persona (per la parte di propria competenza)	R	R	R
	Richiedere esami radiologici ulteriori			R
	Gestire esami radiologici		R	
	Effettuare certificazione conclusiva			R

R = Responsabile

3.5 Bibliografia, Fonti e Riferimenti


- proposta di individuazione congiunta di linee guida in materia di identificazione di minorenni stranieri non accompagnati (nota Prot. 1638/2013 del 24 dicembre 2013)
- Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

3.6 Aspetti etici

L'applicazione del presente documento è finalizzata a:

- migliorare appropriatezza e qualità della prestazione (garanzie a favore della persona sottoposta all'indagine);
- ridurre la dose di esposizione a radiazioni ionizzanti della popolazione e dei singoli individui;
- rendere omogenee le modalità di erogazione delle prestazioni;
- utilizzare in modo appropriato le risorse.

de

	Accertamento di identità di sedicenti minorenni per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino	PRCA.A909.0005	Rev. 0
	Protocollo	11/08/14	Pagina 7 di 7

4 STRUMENTI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

4.1 Documenti correlati

- Convenzione tra AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, ASLTO2, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e il Comune di Torino, per attività rivolta all'accertamento di identità di sedicenti minori.

4.2 Monitoraggio

4.2.1 Attività di controllo

Verrà effettuato il monitoraggio delle attività effettuate nell'ambito del presente Protocollo con cadenza almeno semestrale.

4.2.2 Indicatori

indicatore	N/D	fonte dati	responsabile	standard
Efficacia applicazioni del protocollo ai fini dell'accertamento di identità di sedicenti minori	N	Radiodiagnostica CTO/Direzione Sanitaria	Radiodiagnostica CTO/Direzione Sanitaria	<1
	D	Radiodiagnostica CTO/Direzione Sanitaria	Radiodiagnostica CTO/Direzione Sanitaria	

4.3 Modalità di implementazione

Il presente protocollo viene trasmesso alle Strutture Assistenziali del Dipartimento di Emergenza e al Dipartimento Direzione Sanitaria e Servizi.

La diffusione del protocollo avviene con trasmissione di una copia elettronica alle Strutture aziendali interessate e con la sua pubblicazione sull'Area Riservata del portale aziendale (www.cittadellasalute.to.it).

L'archiviazione di una copia del protocollo (cartacea o elettronica) viene effettuata, dal responsabile della S.C. e dal Coordinatore Infermieristico/Tecnico, in un luogo accessibile a tutti gli operatori afferenti alla S.C.

Il documento originale è archiviato presso la segreteria S.C. Qualità Risk Management e Accreditamento.

5 ALLEGATI

5.1 Moduli

- MODU.A909.0068 _ Mancata esecuzione dell'accertamento ai fini identificativi

5.2 Schede

- SCHE.A909.0086 _ Scheda Informativa esami radiologici per accertamento di identità



	MANCATA ESECUZIONE DELL'ACCERTAMENTO AI FINI IDENTIFICATIVI	MODU.A909.0068	Rev. 0
	Modulo	11/06/2014	Pagina 1 di 1

Si dichiara che l'"**Accertamento della identità**" del sedicente:

Nome _____ Cognome _____

Nato a _____ il ____ / ____ / _____

C.U.I. _____

- accompagnato presso questa Struttura per sottoporsi a tale procedura, per conto di:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
- Comune di Torino

al quale è stata fornita l'informazione sulla procedura,


non è stato completato per impossibilità concreta all'esecuzione dell'accertamento medesimo

Data ____ / ____ / _____



firma e timbro del medico

Il presente modulo è da archiviare insieme alla documentazione dell'accertamento e da consegnare in copia ai rappresentanti dell'Ente richiedente.

Handwritten signature

	Scheda Informativa esami radiologici per accertamento di Identità	SCHE.A909.0086	Rev. 0
	Scheda	11/06/2014	Pagina 1 di 1

ESAMI RADIOLOGICI:


INFORMAZIONI


Si prega di leggere con attenzione

Per l'accertamento di Identità saranno effettuati esami radiologici con utilizzo di **raggi X**.
 I raggi X possono causare un **danno** biologico ai tessuti irradiati e, anche se in dosi minime, non sono interamente privi di rischio.
 Infatti le **radiazioni di origine naturale**, normalmente presenti sulla Terra possono essere causa di una piccola parte delle mutazioni genetiche (con malformazioni fetali associate) e dei tumori che si riscontrano nella popolazione. L'esposizione ai raggi X per ragioni mediche costituisce la principale sorgente di esposizione della popolazione alle **radiazioni artificiali** e deve essere quindi ridotta al minimo.
Questi esami sono giustificati dalla necessità di un accertamento dell'età ossea non ottenibile con altre metodiche. Come tipologia di irradiazione rientrano peraltro tra le indagini radiologiche più comuni, come gli esami agli arti e al torace, ed impiegano basse dosi di radiazioni con un rischio che può essere definito trascurabile.

Gravidanza certa o sospetta
Se sapete di aspettare un bambino o avete il dubbio che ciò sia possibile
o non potete escluderlo con sicurezza,
AVVERTITE IL PERSONALE.



2